

Istituto Autonomo per le Case Popolari

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R. D. 13 - 9 - 1940 N. 1474).

Brindisi, 21 aprile 1942

Prot. N. 539

OGGETTO: Comunicazioni

L. Russi Raffaele
L. Lazzaro C. H.

Mi prego comunicare che questo Istituto, a seguito della sua istanza, le ha concesso in fitto un alloggio nelle case popolari di questo Istituto alla Via Appia. L'alloggio, composto di due camere ed accessori è al 1° lotte - Via Isonzo -, piano 2° N° 7 con ingresso dalla SCALA 2. La concessione è a titolo esclusivamente personale con divieto assoluto di subaffitto.

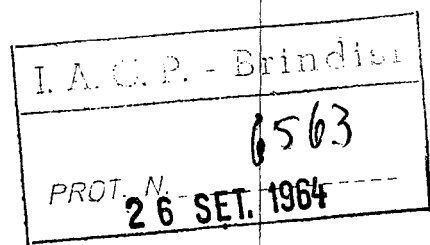
La pigione è fissata in L. 1500 mensili da pagarsi anticipatamente, escluse il consumo dell'acqua della luce elettrica e ogni altra o qualsiasi prestazione.

La invito pertanto a favorire presso la Segreteria dell'Istituto (Municipio) alle ore 10 del giorno 22 aprile 1942 per la firma del relativo contratto di fitto previo versamento alla Cassa dell'Istituto della somma di L. 1500 per fitto mensile anticipato e di lire 1500 a titolo di deposito cauzionale.

La preveggo che non presentandosi entro cinque giorni dalla data sopracitata la concessione dell'alloggio sarà senz'altro revocata.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Scivales)

Scivales



AL MINISTERO DEI LL.PP.

ROMA

e,p,c. ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Io sottoscritto RUSSO RAFFAELE fu Lazzaro in
virtù dell'arti.8 della legge 27/4/1962,N°231,
chiedo a codesto On.le Ministero di essere autoriz-
zato,avendo compiuta l'operazione di riscatto a
rate mensili in IO anni,ad affittare l'alloggio
per i seguenti motivi:

- L'alloggio da me riscattato ha, complessivamente
una superfice di appena 40 metri quadrati;
costituito da due vani ed accessori tutti di
dimensioni molto limitate;
- Il mio nucleo familiare é formato da me, mia
moglie, due figli (uno di ventuno e l'altro di 14
anni) e mia suocera;
- Mia moglie da tempo é malata di cuore;
- Per poter accedere all'alloggio occorre fare
46 scalini.

Tenendo presenti le suddette caratteristiche si
manifesta evidente una situazione particolarmente
grave soprattutto per la salute di mia moglie, ed
anche se la si considera dal punto di vista

./.



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Cessione in proprietà di alloggi - D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2
e D. P. R. 27 - 4 - 1962, n. 231

PIANO DI AMMORTAMENTO

del costo dell'appartamento in **BRINDISI** alla Via Isonzo - 1° lotto
N. Scala A Int. 7 Vani utili N. 2 ed accessori - Vani legali N. 3,50
coratura 3,50

Concessionario: Sig. Russo Raffaele

Contratto di cessione in data 10-8-1969 N. di repertorio

VALORE VENALE DELL'APPARTAMENTO DETERMINATO DALLA COMMISSIONE L. 893.000 -

a dedurre:

30 % a mente art. 6 D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2 L. 267.900

0,25 % per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino

al massimo di 20 anni . 3,25% L. 29.022 L. 296.922 -

Costo di cessione L. 596.078 -

Eventuali anticipi L. =

Differenza definitiva da scontare L. 596.078

Periodo di ammortamento anni 10

Tasso 5 %.

Rata annua 596.078 x 0,12950458 L. 77.195

Rata mensile 596.078 x 10,792% L. 6.433

Decorrenza dal al

VERSAMENTO MENSILE CHE DEVE EFFETTUARE IL CONCESSIONARIO

A) sul c/c postale n. intestato all'Istituto Autonomo per le Case
Popolari « Servizio Cassa Deposito e Prestiti per alienazione Stabili » la rata mensile
di ammortamento del valore venale dell'alloggio L. 6.433

B) sul c/c postale n. 26/658 intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari
Brindisi:

1) spese di amministrazione e gestione mensile L. 10.95

2) canone acqua mensile L. 5.00

3) illuminazione scale e cortili L. 1.50

4) spese di esercizio ascensore e autoclave ecc. ecc. L. =

TOTALE L. 81.78

TABELLA AMMORTAMENTO

[illegible]

igienico e morale.

Infatti, data l'insufficienza dall'alloggio, ogni sera sorge l'assillante problema di come e dove disporre le brande in uno dei minuscoli vani (che tra l'altro uno é anche adibito a sala da pranzo) affinché possano dormire i miei figli, di cui uno é già uomo e mia suocera.

Certamente la situazione risulta dannosa dal punto di vista igienico ed oltremodo deprimente da quello morale.

Purtroppo, però, manca la materiale possibilità di spazio per poter risolvere differentemente il problema.

Anzi é già troppo rimediare in tal modo che, comunque, però, comporta un lavoro quotidiano veramente massacrante, dovendo ogni sera (volenti o nolenti) spostare i mobili della sala da pranzo per dare posto alle brande; e quindi ogni mattina disfare completamente le brande per poter rimettere a posto i mobili della sala da pranzo. Tutto ciò, s'intende, finché le cose corrono nel loro verso normale. Perché, nel caso malaugurato si dovesse verificare una malattia in famiglia, il problema si complicherebbe in modo tale che ognuno può facilmente immaginare.

E' pure riflettendo bene, anche nella ipotesi augurabile che tutto vada per il suo normale verso, il lavoro da sopportare ogni giorno, soltanto per poter dormire, sembra quasi pazzesco da non potersi ulteriormente sostenere, specie da parte di mia moglie a causa delle sue cagionevoli condizioni di salute che non le consentono di compiere sforzi fisici di tale entità, salvo che non si voglia aggravare maggiormente il suo male.

A tali sforzi va aggiunta, sempre per mia moglie, la necessità di dover compiere, per incombenze familiari, almeno quattro volte al giorno il saliscendi delle scale.

Cosa questa particolarmente dannosa per lei che é, come ho già detto, affetta da malattia di cuore. Né é da pensare che sua madre (ossia mia suocera) possa in qualche modo aiutarla nei lavori domestici suddetti; in quanto trattasi di una vecchietta che ha già superato la veneranda età di 73 anni.

Come si vede, la mia é una situazione particolarmente complessa e delicata per cui prego vivamente la ben nota sensibilità di codesto On.le

Ministero affinché mi voglia autorizzare ad affittare l'alloggio in parola in modo tale che io possa procurarne un altro da prendere in affitto, non dico che sia eccessivamente comodo, ma che almeno possa offrire alla mia famiglia una vita meno sacrificata di quella attuale.

con osservanza

Russo Raffaele
Russo Raffaele
Via Appia 81 Brindisi.

Alleg. cert. medico

" situazione di famiglia.

7376

31 OTT. 1964

AL MINISTERO DEL LL. PP.
Dir. Gen. Ed. Stat. e Sovv. ta
Divisione XIX-

R O M A
=====

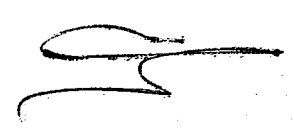
OGGETTO: D. P. R. 17 gennaio 1959 n. 2 e successive modificazioni
Intensa affitto alloggio sito in Brindisi, via Appia 81
Sig. Russo Raffaele .-

=====

~~Con riferimento alla nota n. 8208 del 23/10/1964 di~~
~~codice 0010 Direzione di Brindisi che l'alloggio in ogget-~~
~~to è composto di n. due vani utili e che la stipula del con-~~
~~tratto di vendita si è perfezionata in data 28/6/1963.-~~

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

PA/93/ta.-





23 OTT. 1964
Roma, 196

Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale Edilizia
Statale e Sovvenzionata

C. P. - Brindisi
4386
PROT. N. 29 OTT. 1964

ISTITUTO AUTONOMO PER LE
CASE POPOLARI di
BRINDISI

Divisione XIX^a

Prot. N. 8208

Allegati

Risposta al Foglio N. 6679
del 2.10.1964

OGGETTO D.P.R. 17 gennaio 1959 n.2 e succ. modificazioni
stanza affitto alloggio sito in Brindisi, Via Appia 81
Sig. RUSSO Raffaele -

Si prega di comunicare, a stretto giro di posta,
la data della stipula del contratto di vendita dell'al-
loggio in oggetto ed il numero dei vani utili che com-
pongono l'alloggio medesimo.

IL MINISTRO

OT

28/6/63

RACCOMANDATA

6689

2 OTT. 1964

- AL MINISTERO DEI LL. PP. -
Direzione Gen. Ed. Stat. e Sovv. ta
Divisione XIX
R O M A

Si trasmette alligata domanda presentata dal
Sig. Russo Raffaele inquilino del 1° Lotto Case Popolari
Brindisi che intende ottenere il consenso di Codesto On.
Ministero ad affittare l'alloggio preso a riscatto ai sen-
si dell'art. 8 della Legge 27/4/1962 n. 231.

Dalla documentazione risulta che l'alloggio è
inadeguato alle esigenze della famiglia Russo e che lo
stesso, considerato le particolari condizioni di salute
della moglie Sig.ra Grassi Rosa che non può sopportare
lo sforzo di salire fino al secondo piano, presenta insuf-
ficienza ai fini igienico-sanitario.

Pertanto si esprime parere favorevole.

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-



6619

2 OTT. 1964

- AL MINISTERO DEI LL. PR. -
Direzione Gen. Ed. Stat. e Sovv. ta
Divisione XIX ROMA

Si trasmette alligata domanda presentata dal
Sig. Russo Raffaele inquilino del 1° Lotte Case Popolari
Brindisi che intende ottenere il consenso di Codesto On.
Ministero ad affittare l'alloggio preso a riscatto ai sen-
si dell'art. 8 della Legge 27/4/1962 n. 231.

Dalla documentazione risulta che l'alloggio è
inadeguato alle esigenze della famiglia Russo e che lo
stesso, considerato le particolari condizioni di salute
della moglie Sig.ra Grassi Rosa che non può sopportare
lo sforzo di salire fino al secondo piano, presenta insuf-
ficienza ai fini igienico-sanitario.

Portanto si esprime parere favorevole.

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Gen. te U. G. VALLARINO)

PA/OR/ta.-

NOTA

RECEIVED

21/10/64

ISTITUTO CASE POPOLARI

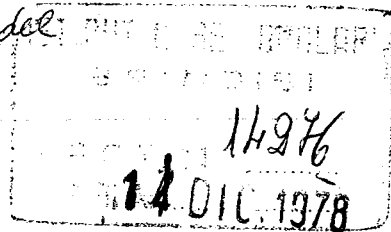


Spett.le Istituto Autonomo per le Case
Popolari - via Casimiro, 27 -

BRINDISI

Ac

Il sottoscritto RUSSO Raffaele, locatario di
un alloggio popolare in Brindisi - I Lott. - Scala A-
int. F - via Tronzo, avendo già ultimato il pagamen-
to delle rate di locazione relative al riscatto del
suddetto alloggio, con la presente
chiede



la quietanza liberatoria e la separativa in
testazione del cambio di proprietà a suo nome.
In attesa di quanto sopra, ringrazia e forge
distinti saluti -

Russo Raffaele

Brindisi 7.XII.1978

Indirizzo - Via Romolo 26 - BRINDISI

SIO. 1384. 161071

subse 17
l'as 1 RD

1774

5 FEB. 1979

Al notaio Vincenzo LOIACONO - BRINDISI

Al sig. RUSSO Raffaele 1° lotto case
popolari Scala A/7- BRINDISI

Il sig. Russo ,per l'alloggio segnato in indirizzo, ha completato
il pagamento delle rate di ammortamento, per cui, a suo favore, può
essere rilasciata quietanza liberatoria.

IL PRESIDENTE
(Errico ORTESE)

[Signature]

LO/MT/DV

[Signature]

[Signature]

23. GIU. 1947

Brindisi, 23. 6. 1947

Piazza della Vittoria (Palazzo Miano)

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE DI BRINDISI

REPARTO Segr. Pers.

Risposta alla lettera N.

del

Servizio Ufficio Sezione

OGGETTO:
assegnazione appartamenti

N. 5027

Al Sig. Presidente Istituto
Autonomo Case Popolari

BRINDISI

In riferimento al foglio n°275 del 6/5/47
si comunicano i nominativi degli impiegati ai
quali questa Sede desidera siano assegnati i
due appartamenti dell'edificio che codesto
Istituto sta allestendo:

- 1°) rag. Biasi Agostino, l'appartamento di 3
vani ed accessori;
- 2°) Russe Raffaele, l'appartamento di 2 vani
ed accessori.

Richiamando la nota pari numero del 21/5/47,
si significa che questa Sede è ancora in atte-
sa dell'assegnazione degli altri due apparta-
menti come previsto dall'Art. 21 dell'atto per
notar Gaudiani di Roma del 20/1/1943.

Non appena codesto Istituto avrà notificato
l'assegnazione di detti due ultimi apparta-
menti, questa Sede comunicherà i nominativi de-
gli impiegati ai quali saranno assegnati.

Si resta in attesa di conferma. -

IL REGGENTE
(dr/ G. Lascaro)

Lascaro

*in 4/6
23-6-47*

Nella intestazione dell'originale, Reparto, numero e data della presente.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritto (1) Com.te Ubaldo VAL-

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-

lità di Presidente dell'I.A.C.P.=

dimorant (2) Brindisi-Via Casimiro 9.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunzianti (3) ed il

Sig. RUSSO Raffaele di Lazzaro

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10/8/ 19 56.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 7 del 1° lotto di
case popolari in Brindisi - Via Isonzo. -

Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1956 al 10/8/1957

Corrispettivi pattuiti: £. 1.716. mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A , addr.

18 SET 1956



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, add. 10.08.1956 19 al N. 1987

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire cento quattromila

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo Valla-

rino fu Giuseppe nella sua qualità

di Presidente dell'IACP

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. RUSSO RAFFAELE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1954

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.7 al 1° Lotto della
Casa Popolare in Brindisi Via Appia

Durata della locazione: Dal 10/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: £. 1.500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in cseguimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addì

10 AGO. 1954

19

DENUNZIANTE (7)

RESIDENTE

Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia

19

N. 363

vol. foglio

registro Atti precati, ed esatte lire

quattro

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(3 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

Vallarino fu Giuseppe nella sua

qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. RUSSO RAFFAELE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 19 53.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

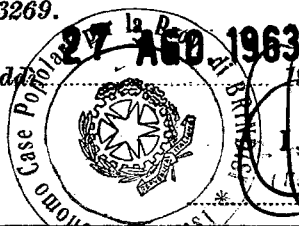
Designazione delle cose locate: Appartamento n.7 al 1° Lotto delle
Case Popolari in Brindisi Via Appia

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: L.1.500 Mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addi



IL DENUNZIANTE (*)

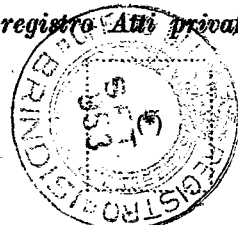
(Nome) Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addi 4 SET. 1953 19 al N. 1513

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

50

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolarizzata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. RUSSO RAFFAELE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 7/A del I° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

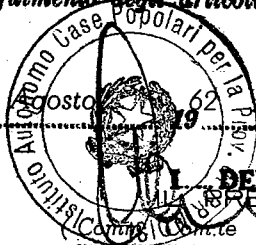
Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti L. 1995 - mensili anticipate 39.870

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1.309

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI add. 27



DENUNZIANTE (7)

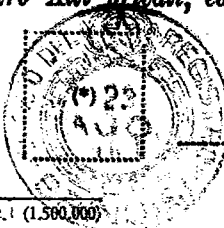
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO 1963 19

pol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 187

IL CASSIERE

Bollo a calendario CARMINE MAGNANTE



IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

Stefano Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabeta od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bolle
(art. unico della legge 24-11-1901, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 3

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parlo da trattatore in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

A sottoscritt e (1) Comandante Ubaldo

VALLARINO NELLA SUA QUALITA' di

PRESIDENTE DELL'I.A.C.P.

dimorant e (2) Brindisi-Casimiro 9

dichiara da di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziant e (3) ed il

RUSSO RAFFAELE

convenzioni che (4)

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: appartamento n. -- del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: d al 10.8.1962 al 19.8.1963

Corrispettivi pattuiti: £. 1995-

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A add



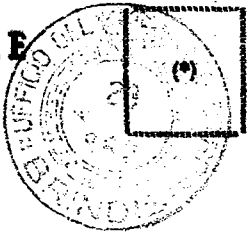
I DENUNZIAN (7)

Registrata la presente denuncia, add 23 AGO 1962 19 al N. 1738

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire quindici

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGGENTE
(Dott. Davide Fagnano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti, od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(47 ultime capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. RUSSO Raffaele

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 7 del 1^o lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1960



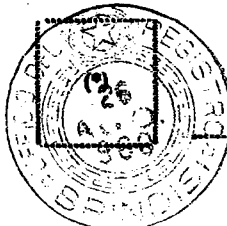
I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 26 Agosto 1960 al N. 1716

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
V. DIRETTORE
(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant. e (3) ed il

Sig. Russo Raffaele

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 7 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via V. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 18 AGO 1959 19 59



I DENUNZIANTE

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 609

vol. foglio registro Atti p. n. ed esatte lire Ventisei

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Castmro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant. e (3) ed il

Sig. RUSSO Raffaele

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 7 del I° lotto

di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via Vitt. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716. = mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG 1958

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG 1958
vol. 11 foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) **Comm. Ubaldo**

VALLARINO della sua qualità di
Presidente della D.M.A.C.P.

dimoranti (2) **BRINDISI - Via Cardinale, 7**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) **ed il**

Russo
Raffaele

convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10 Agosto 1957**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n. 7 del 1° lotto**
di case popolari nel Comune di Brindisi

Durata della locazione: **dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958**

Corrispettivi pattuiti: **in 1716 lire anticipatamente**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A addì **27 AGO. 1957**

Registrata la presente denuncia, addì **28 AGO. 1957** al N. **1584**
vol. foglio registro **AB**, ed esatte lire **cinque**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. 6863

Brindisi, li 19 LUG. 1961

AL SIG. Russo Raffaele

Lotto 1° Scala A Int. 7

Via Isouardo

Brindisi

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 570 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.50 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 2.705 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 570 vano per vani 3.50 £. 1.335

b- Canone consumo acqua normale £. 500

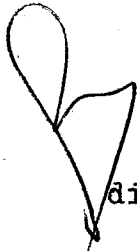
c- Contributo per illuminazione scale £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) £. 60

2.705

TOTALE LIRE

=====

 In quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo V. PALLARINO)

PA/MI/ta.

DENUNZIA

di Contratto Verbale di Affitto di Fabbricati

Il sottoscritto *Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi* locatore, dimorante a Brindisi dichiara di aver verbalmente stipulato le seguenti convenzioni, sotto l'osservanza delle norme dello speciale regolamento interno dell'Istituto per l'affitto degli alloggi fra esso denunziante e a 11 Sig. RUSO Raffaele R. Laparo, locatario, convenzioni che hanno esecuzione col giorno 10 Ottobre 1947

Oggetto della Convenzione

Designazione della casa locata: Alloggio N. 7 Scala A composta di vani 2 sito nell'isolato di 1° Lette-Via Appia angelo via Isenzo

Rinnovazione tacita del contratto di locazione stipulato in data _____
registrato a Brindisi il _____ al N. _____ Vol. _____ Foglio _____ registro atti privati

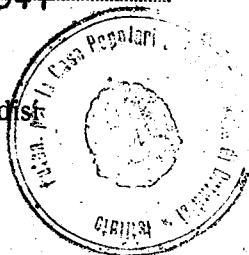
Durata della locazione: Il contratto ha la durata di un mese, ai soli effetti fiscali si denuncia per 10 mesi ~~12 mesi~~ e per L. 15.000,- (lire quindicimila-----)

Corrispettivi pattuiti: Canone mensile anticipato di L. 1.500,- (lire millecinquacent
Brindisi li 10 Ottobre 1947

per l'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

Il Presidente

[Signature]



IL DENUNZIANTE

[Signature]

Registrata la presente denuncia addì 12 11 47 N. 2558
vol. 11 foglio _____ registro atti privati ed esatte L. ventacinquecento



Il Procuratore

[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

--0--

Rione.....

Pervenuta il

Isolato.....

Registrata al n.....

Alloggi.....

Firma del Funzionario

Stanze n.....

.....

DOMANDA

DI CESSIONE IN PROPRIETÀ DI UN ALLOGGIO POPOLARE AI SENSI DEL D.P.R.
17.1.1959, N°2.

All'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di
BRINDISI

Il sottoscritto RUSSO RAFFAELE
nato a ... L. E. C. C. E. il 19-6-1912.. domiciliato a ...
... BRINDISI Via ... Isone N° 1 Rione
Isolato ... 1° scala A Piano II Quartino
chiede a codesto Istituto la cessione in proprietà dell'alloggio da
lui tenuto in locazione dal 1° Agosto ... 1947.. composto di N° 2
vani ed accessori, - oppure - chiede a codesto Istituto ai sensi del
2° comma dell'articolo 5 del D.P.R. 17.1.1959, n.2 la cessione in
proprietà di un alloggio diverso da quello che attualmente occupa
che si rendesse eventualmente disponibile nel medesimo Rione o nel
Rione (1) e composto di N° vani ed accessori,
in quanto l'alloggio da lui tenuto in locazione non è proporzionato
al suo nucleo familiare (2).

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabi-
lità : (le dichiarazioni devono essere fatte tanto per l'uno che per
l'altro coniuge non legalmente separato)

☛ - non è

a) che _____

il proprio coniuge Siga... Gianni... Donna... ☛ - non è (2)
proprietario nel Comune di Brindisi di altra abitazione

./.

(1) Indicare la località prescelta

(2) Cancellare la parte che non interessa

b) che ha - non ha (2)

il proprio coniuge Sig. ^{ca} *Gianni' Rom* ~~ha~~ - non ha (2)
ottenuta l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendi
ta di altri alloggi costruiti con concorsi o contributo dello Sta
to o con mutui di cui alla Legge 10.8.1950, n. 715.

c) che ~~fa parte~~ - non fa parte (2)

il proprio coniuge Sig. ^{ca} *Gianni' Rom* ~~fa parte~~
- non fa parte (2) di cooperativa che beneficia di detta Legge, e
che usufruisca - non usufruisca (2) di altri benefici sulla edi-
lizia sovvenzionata dello Stato. In caso affermativo indicare
quali

Il sottoscritto dichiara che la sua famiglia si compone come
appresso:

COGNOME E NOME	Anno di nascita	Relazione di parentela
..... <i>Gianni' Rom</i>	<i>26-2-1920</i>	 <i>moglie</i>
..... <i>Rom</i> <i>Claudio</i>	<i>2-3-43</i>	 <i>figlio</i>
..... <i>Rom</i> <i>Giulio</i>	<i>12-2-51</i>	 <i>figlio</i>
.....		
.....		
.....		
.....		

Il sottoscritto dichiara che i propri redditi di lavoro e degli
altri suoi familiari sono i seguenti: (3)

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra esposto è perfetta-
mente rispondente alla realtà e si obbliga fin d'ora a produrre, a
richiesta dell'Istituto, la documentazione a comprova delle sue di-
chiarazioni.

./.

- (2) Cancellare la parte che non interessa
(3) Indicare nominativi ed importi

Il sottoscritto dichiara di accettare il prezzo relativo all'alloggio sopra richiesto, così come risulta dal bando e si impegna a pagarlo in unica soluzione ovvero (2) in non oltre 20 anni e precisamente in10.... anni in rate mensili posticipate al tasso d'interesse del 5,80%.

Chiede, inoltre, l'ulteriore riduzione del prezzo di cessione nella misura dello 0,25% per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio che ha in locazione dal 4. Aprile 1957.....

Allega ricevuta n°....78.... vaglia postale di £.5.000 e lo Stato di famiglia rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune con a tergo le attestazioni dell'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette comprovanti che nè il richiedente, nè il coniuge (non separato legalmente) sono iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria C/1 e C/2 e per metà quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore a £.150.000 e che i predetti soggetti non sono proprietari nello stesso centro urbano (ove è sito l'alloggio da cedere in proprietà) di altra abitazione, che risulti adeguata ai bisogni della famiglia ai sensi dell'art.4 della Legge 1° marzo 1952, n.113.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme contenute nel D.P.R. 17 gennaio 1959, n°2 e di ogni altra disposizione al riguardo.

Data 7.12.1959.....

.....Piero Raffaele.....
(firma per esteso)

C O P I A

I. A. C. P. - Brindisi
9461
PROT. N. _____
15 DIC. 1961

emesso mand. n° 741

ILL/MO SIG. PRESIDENTE DELL'ENTE AUTONOMO *del 15-1-62*
CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto Russo Raffaele abitante in Brindisi al 1° Lotto delle Case Popolari via Isonzo, considerato che il tasso di interessi (5,80%) per il riscatto della casa è elevato, in attesa che la Legge sia rivista dal Governo, prega la S.V. di farmi avere il rimborso delle £. 5.000.= a suo tempo versato per le spese contrattuali.-

In attesa ringrazio

f.to Russo Raffaele

Brindisi li 14.12.1961

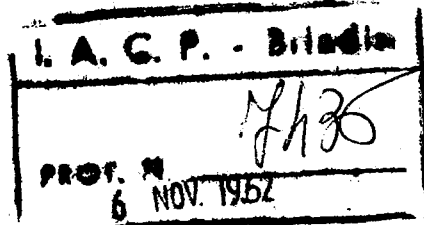
Per copia conforme

Brindisi, li 20 DIC. 1961
IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Prov. Vincenzo Palmi)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RACCOMANDATA



Brindisi, 5.11.1962

All'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI
=====

del. 1
Il sottoscritto RUSSO Raffaele assegnatario
dell'appartamento sito in via Appia, 81 1° lotto,
Scala A int. 7 rivolge domanda a codesto Ente
perchè detta abitazione passi a riscatto per la
durata di anni 10.

Con osservanza.

Russo Raffaele

BRINDISI-Via Appia, 81

A
g
P.S.= prima di stipulare il contratto di cui prego
voler inviare un tecnico per controllare le
lesioni che vi sono attualmente nell'abitazione.

R. A.

109



N.

CITTA' DI BRINDIS

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CERTIFICA RISULTARE DAL REGISTRO DI POPOLAZIONEche la famiglia di Russo Raffaele
Vie S. S. 1

è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA			DATA DI MORTE			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	Capo	Russo Raffaele	Lece	19	6	912				
2	suocera	Grani Rosa	Brindisi	26	2	920				
3	figlio	Russo Claudio	"	2	3	943				
4	"	Russo Osvaldo	"	12	2	951				

Eventuali annotazioni

Rilasciata in carta libera per uso

Case Popolari

Brindisi,

25-11-59

Commissario Straordinario
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
(Avv. Giuseppe Genovesi)

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

Si certifica

che il capo famiglia retro indicato non figura tassato agli effetti della imposta Complementare per l'anno 1959 e che tutti i componenti della famiglia non figurano iscritti nei registri dei possessori di Fabbricati del Comune di Brindisi.

Si rilascia per uso alleggio.

Brindisi, 1 DIC. 1959

Il Direttore



Mod. 103 n. 4005
Esatto L. 56
IL COMPILATORE

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N. 7508

Brindisi li _____

8 NOV. 1962

AL SIG. Rino Maffae

Via S. Maria - 1° lotto

RACCOMANDATA

BRINDISI

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231.-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in

BRINDISI

Lotto 1°

Scala A

via S. Maria a suo tempo assegnatole in loca-
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al
D.P.R. 27.4.1962 n. 231 ascende a £. 610.900 625.100 =

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzio-
ne oppure rateizzato in non oltre 25 anni in rate mensili costanti
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è
necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazio-
ni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare
dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero
degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art. 7
della Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua
conferma.

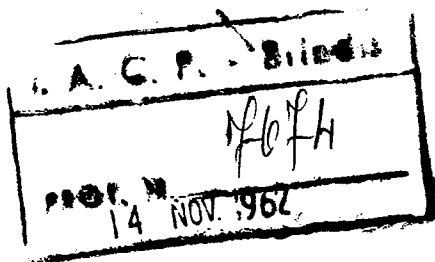
Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stes-
sa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qual-
siasi titolo.-

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GC/ta.-



Brindisi, 13.11.1962

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Con riferimento alla lettera ~~xxx~~N.7508 del
1'8.11.1962 di codesto Istituto, confermo che de
sidero, per il riscatto dell'alloggio da me occupato,
la scelta di pagamento rateale in N° 10 anni(dieci
anni).

Come già reso noto con la mia precedente del 5
novembre u.s., rinnovo la preghiera affinché ven
ga effettuato un sopralluogo nella mia abitazione
onde constatare le lesioni in atto.

Con osservanza.

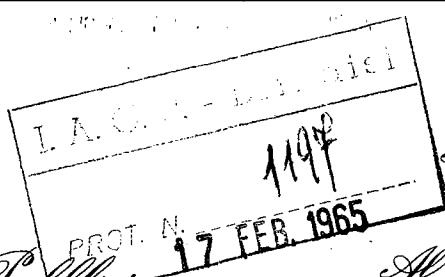
(Russo Raffaele)

Russo Raffaele

Via Isonzo 1° Lotto Int.7 Sc.A

A
B

h



13 FEB. 1965

MOD. 47

Roma,

196

Ministero dei Lavori Pubblici

Direzione Generale Edilizia
Statale e Sovvenzionata

Divisione XIX^a

Prot. N.° 8975

Allegati

Al SIG. RUSSO RAFFAELE

Via Appia, 81

BRINDISI

e p.c.: ALL' I.A.C.P. di

BRINDISI



Risposta al Foglio N.°

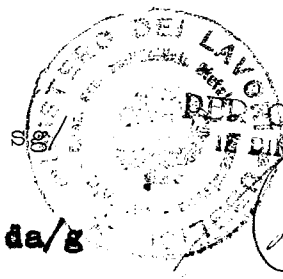
del

OGGETTO: Attuazione D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 e succ.
modificazioni - Autorizzazione ad affittare l'alloggio sito in Brindisi
Via Appia, 81-

Preso atto di quanto comunicato con l'istanza pervenuta in
data **5/10/1964** questo Ministero consente,
a norma dell'art. 16 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2,
modificato dall'art. 8 della legge 27 aprile 1962, n. 231,
che la S.V. affitti l'alloggio in oggetto, acquistato ai
sensi e nei modi prescritti dalle suddette norme.

IL MINISTRO

De Sisti



COPIA CONFORME
AL DIRETTORE DI DIVISIONE

da/g